

**COMUNE DI ANZIO - DELIBERA ULTERIORE AGEVOLAZIONE ICI N° 21 DEL 17/05/2006**

**Visto** l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 4 comma I del D.lgs. 504/92, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili;

**Rivolta** dovuta attenzione alla realtà socio-economica della cittadinanza, con situazione di particolare riguardo a categorie di ridotta capacità contributiva o con situazione di particolare disagio;

**Visto** il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili;

**DELIBERA**

**Consentire** che la detrazione per l'abitazione principale direttamente occupata prevista ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 504/92 e successive modifiche, di € 103,29 possa essere elevata ad € 258,23, o comunque fino a concorrenza dell'imposta, da contribuenti appartenenti alle seguenti categorie:

- A) Contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda almeno un titolare di pensione o di assegni minimi che alla data del primo gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
- B) Contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda sia persone disabili con invalidità non inferiore al 75% e sia persone affette da cecità e sordomutismo risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;

**Disporre** che i benefici di cui al punto A e B possano essere goduti alle seguenti condizioni:

1. che il contribuente non sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale;
2. che non venga effettuata sub locazione neanche parziale;
3. che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non sia superiore ad € 12.000,00 per i casi di cui al punto A, e ad € 18.000,00 per i casi di cui al punto B;
4. che i richiedenti producano al Comune di Anzio Servizio delle Entrate dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza del pagamento in acconto dell'anno di imposta, volta ad ottenere i benefici di cui ai punti A e B (la richiesta si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni). Il diritto all'ulteriore detrazione potrà essere esercitato solo dopo previa comunicazione affermativa da parte di questa Amministrazione. Resta ferma la possibilità di controllo da parte del funzionario responsabile della gestione del tributo, anche per campione.